



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 1 Affari Generali
Settore 1 Affari Generali

PROPOSTA DI GIUNTA N. 78 DEL 29/05/2025

Oggetto: Autorizzazione alla mobilità compensativa ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2001 e dell'art.7 del D.P.C.M. 325/88 di un dipendente del Comune di Scicli inquadrato nell'Area dei Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario Servizi Tecnici, con un dipendente del Comune di Priolo Gargallo, con decorrenza dal 1 luglio 2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”* al capo III disciplina la mobilità dei pubblici dipendenti;
- che il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse è disciplinato dall'art.30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- che l'articolo 6, comma 2, del menzionato decreto recita: *“Le Amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”*;
- che la mobilità è uno strumento che non risponde solo all'interesse dell'amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 27 marzo 2015, ha ammesso l'attivazione della “mobilità per interscambio” tra Enti dello stesso comparto o tra comparti diversi della P.A.;

Precisato che:

- la definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” può essere mutuata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante *“procedure per l'attuazione del processo di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni”*, che, all'articolo 7 dispone che è consentita in qualsiasi momento, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o altra amministrazione, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;
- la descritta definizione, va oggi calata nel contesto dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina le procedure di mobilità di personale tra amministrazioni ed attivabile nel rispetto dei principi di imparzialità e della trasparenza che devono guidare l'azione e la gestione delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni;

- a fronte della disciplina di carattere generale il Dipartimento della Funzione Pubblica si è già espresso nel senso di ritenere che rispetto alla “mobilità per interscambio” si possa prescindere dall’adozione di avvisi pubblici ai sensi dell’art.30, c.1, del D.Lgs. n.165/2001;

Rilevato:

- che la normativa di riferimento prevede, pertanto, la possibilità di uno scambio di dipendenti della P.A., purché esista l’accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti siano inquadrati nella corrispondente “Area” ai sensi del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, “profilo professionale”, ovvero svolgano “le medesime mansioni”;
- ai fini della “mobilità reciproca”, la stessa è quindi ammissibile se si tratta di personale dello stesso livello e profilo professionale. Se tali condizioni sono realizzate, allora l’amministrazione potrebbe avere interesse a favorire l’interscambio;
- che la mobilità reciproca, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, non è soggetta ad alcuna restrizione, in quanto si realizza ad invarianza di spesa;

Dato atto che la mobilità reciproca è compatibile con le disposizioni dell’art. 33, del D.L. 34/2019, convertito in legge n.58/2019 e relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020, posto che “*lo scambio di personale appartenente alla stessa categoria (Area) giuridica, posizione economica e profilo*” se avviene in termini contestuali, non comporta variazione della spesa complessiva del personale dipendente e, pertanto rispetta il valore soglia stabilito dal richiamato art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019, purché l’operazione sia conclusa in modo contestuale o nell’anno di riferimento, in quanto non determina un accrescimento del contingente di personale impiegato e non si configura come nuova assunzione, ma favorisce la razionale distribuzione ai sensi dell’art. 6, co. 1, del D.Lgs. n.165/2001 senza incidere sui saldi di finanza pubblica (cfr. Corte dei Conti sez. regionale Umbria del. n. 117/2020 e n.110/2020);

Dato atto che:

- con nota del 11141 del 25/03/2025, il dipendente del Comune di Scicli, arch. Vincenzo Caia, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari e E.Q., profilo professionale Funzionario dei Servizi Tecnici, ha chiesto il rilascio di nulla osta al trasferimento presso il Comune di Priolo Gargallo (SR) mediante procedura di compensazione, indicando il nominativo del dipendente a tempo pieno e indeterminato di pari Area e profilo professionale, interessato all’interscambio, in servizio presso il Comune di Priolo Gargallo, che ha prodotto analoga istanza all’Ente di appartenenza;
- con medesima nota, il suddetto dipendente del Comune di Scicli ha inoltrato istanza al Comune di Priolo Gargallo di trasferimento presso detta amministrazione con mobilità per interscambio;
- che con nota prot. n. 11285/2023 del 27.03.2025, il dipendente a tempo pieno e indeterminato ing. Giuseppe Giallo, in servizio presso il Comune di Priolo Gargallo, inquadrato nella medesima area dei Funzionari e delle E.Q. e profilo professionale, manifestava a questo Ente la propria disponibilità all’interscambio con l’arch. Vincenzo Caia, trasmettendo al Comune di Priolo Gargallo, contestualmente, la relativa richiesta di nullaosta;

Considerato che:

- Con nota prot. n. 13254 del 11/04/2025, il Comune di Scicli rilasciava il proprio nullaosta al trasferimento del proprio dipendente arch. Caia presso il Comune di Priolo Gargallo, mediante “mobilità per compensazione o interscambio” con il dipendente del Comune di Priolo Gargallo ing. Giuseppe Giallo;
- con nota prot. n. 16675 del 12.05.2025, il Comune di Priolo Gargallo esprimeva parere favorevole alla richiesta di mobilità per interscambio di cui trattasi;

Verificati:

- la sussistenza dello stesso regime giuridico dei rapporti di lavoro subordinato instaurati con gli istanti presso i rispettivi Enti di appartenenza (a tempo pieno e indeterminato);

- la corrispondenza dell'Area di inquadramento CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 (Funzionari e delle E.Q.);
- la presenza del medesimo profilo professionale rivestito da entrambi;
- le esigenze organizzative di questo Ente;

Rilevato:

- che detta procedura della mobilità per interscambio non determina alcun incremento di spesa non essendo aumentato né il numero né il trattamento economico dei dipendenti in servizio;

Considerato:

- che, per quanto sopra esposto, possono essere accolte le istanze sopra richiamate, relative ad una mobilità per interscambio tra i dipendenti di cui trattasi con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di pari Area, posizione economica e profilo professionale;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 20/12/2024, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2024, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 18/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- l'O.R.E.E.L.L.;
- lo Statuto Comunale;
- i Regolamenti dell'Ente;

Dato atto dei pareri riportati nell'allegato foglio ed espressi ai sensi della L.R. 48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

PROPONE

Per quanto in premessa indicato che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale:

- 1) di **autorizzare** il trasferimento del dipendente a tempo pieno e indeterminato arch. Vincenzo Caia, Area dei Funzionari e E.Q., profilo Funzionario dei Servizi Tecnici, presso il Comune di Priolo Gargallo, mediante procedura di "mobilità per compensazione o interscambio" ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 del DPCM 05 agosto 1988, n. 325, con il dipendente del Comune di Priolo Gargallo, ing. Giuseppe Giallo;
- 2) di **stabilire**, quale data di decorrenza del trasferimento per interscambio tra i dipendenti in argomento, la data del 01 luglio 2025;
- 3) di **dare atto** che sussistono le condizioni e i presupposti di legge per procedere alla mobilità per interscambio dei richiedenti, in presenza della omogeneità del regime giuridico (a tempo pieno e indeterminato), Area di inquadramento (Area dei Funzionari e E.Q. ai sensi del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022) e profilo professionale (Funzionario Servizi Tecnici/Istruttore direttivo tecnico) dei rispettivi rapporti di lavoro;
- 4) di **dare atto**, altresì, che detta procedura - compatibile con le disposizioni dell'art.33 del D.L. 34/2019, convertito in legge n.58/2019 - non determina alcun incremento di spesa, non comportando complessivamente aumento né del numero né del trattamento economico dei dipendenti in servizio e che, per quanto attiene alle spese del personale di questo Ente, può essere svolta in qualsiasi momento, è consentita, in qualsiasi momento, nell'ambito della dotazione organica, e non si configura come nuova assunzione;

- 5) di **dare mandato** al Servizio Risorse Umane di porre in essere gli adempimenti di competenza ai fini del simultaneo perfezionamento della procedura di mobilità compensativa di cui trattasi;
- 6) di **trasmettere** copia del presente atto ai dipendenti interessati, alla Responsabile del Settore I e al Responsabile del Settore VII del Comune di Scicli e al Comune di Priolo Gargallo;
- 7) di **dichiarare**, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'esigenza degli Enti interessati di procedere contestualmente alla mobilità compensativa.